

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA
FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento comprende le norme di attuazione dei principi e delle direttive contenuti nello Statuto della Fondazione dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Genova.

In particolare contiene le norme organizzative, le modalità operative e le norme che disciplinano l'attività della Fondazione, in modo da consentire l'attuazione degli scopi previsti dall'art. 3 dello Statuto.

Il Regolamento non ha scadenza e la sua abolizione, modificazione od interpretazione deve essere deliberata in seduta di Consiglio con voto favorevole di almeno 2/3 dei Consiglieri.

2 – PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITA'

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvede entro il mese di dicembre di ogni anno a valutare e redigere – sentito il Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Genova - il “Programma annuale delle attività”.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione procederà all'approvazione del predetto programma ed alla presentazione al Consiglio dell'Ordine degli Architetti entro la data stabilita per l'approvazione del bilancio preventivo come previsto dall'art. 9 dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà apportare modifiche al “Programma annuale delle attività” in seguito a motivate proposte.

Qualora le proposte siano formulate dal Consiglio dell’Ordine o da terzi, queste dovranno pervenire in forma scritta e presentate al protocollo della Fondazione corredate dei seguenti documenti:

- 1 - Relazione illustrativa della/e proposta/e
- 2 - Programma
- 3 - Quadro economico

Le proposte verranno valutate dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile nel caso in cui vengano presentate dal Consiglio dell’Ordine ovvero entro 30 giorni dalla data di presentazione in caso di terzi.

Dell’esito della valutazione il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dovrà dare motivata comunicazione scritta.

3 – SETTORI OPERATIVI

Il C.d.A. può delegare in tutto od in parte il coordinamento delle attività relative ai settori operativi ad uno o più dei suoi membri.

Come previsto all'articolo 8 dello Statuto, *“è fatto divieto al Consiglio di Amministrazione di affidare ai membri del medesimo incarichi professionali, intendendosi con ciò le attività riservate per legge alle rispettive figure professionali di ciascun Consigliere”*. Sarà quindi vietato conferire incarichi retribuiti propri dell'attività professionale di ciascun Consigliere (ad esempio di progettazione architettonica nel caso di un Consigliere Architetto). Si considera ammissibile la retribuzione per attività non strettamente legate alla specifica professione (ad esempio docenze a corsi di formazione affidate a Consiglieri non insegnanti di professione).

4 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

La Fondazione può avvalersi di uno o più Comitati tecnico-scientifici con funzioni consultive e propositive.

I componenti dei Comitati tecnico-scientifici sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione - in numero variabile, deciso in funzione degli obiettivi da raggiungere posti all'atto della nomina - e rimangono in carica fino al raggiungimento degli obiettivi stessi.

Il Comitato scientifico:

- Esamina i progetti di studio e di ricerca presentati dal Consiglio di Amministrazione ed esprime il proprio parere (non vincolante) circa le modalità di esecuzione;
- Propone autonomamente studi e progetti secondo le modalità previste all'articolo 2;
- Suggerisce la costituzione di gruppi di ricerca per lo svolgimento di studi ed indagini;
- Suggerisce collaborazioni con altri enti ed istituzioni di studio e culturali o esperti di settore;

Il Consiglio di Amministrazione può determinare con propria deliberazione un'eventuale indennità per i membri di ciascun comitato.

5 – COLLABORATORI, GRUPPI DI LAVORO E RESPONSABILI DI PROGETTO

Per il raggiungimento delle finalità statutarie il Consiglio di Amministrazione può avvalersi dell'opera di collaboratori singoli, sia architetti che terzi, o costituiti in gruppi di lavoro.

In entrambi i casi essi sviluppano le ipotesi di studio e di lavoro su formale incarico del Consiglio di Amministrazione che decide in ordine alla nomina di ciascun collaboratore così come sulla determinazione delle mansioni, sulla durata della carica e sui compiti.

I collaboratori ed i gruppi di lavoro sono organizzati in settori e devono essere diretti da un Responsabile di progetto.

5.1 – RESPONSABILE DI PROGETTO

Il responsabile di progetto viene nominato dal Consiglio di Amministrazione ed ha l'incarico di dirigere l'attività dei collaboratori e dei Gruppi di lavoro affidatagli. Quando necessario redige , per le attività di propria competenza, la relazione di progetto, il programma delle attività ed il relativo piano economico da sottoporre all'approvazione del C.d.A. Il Responsabile di progetto è tenuto ad informare il C.d.A. sullo svolgimento dei progetti in corso, ad assumere il ruolo di portavoce e collegamento tra il proprio gruppo ed il Consigliere Delegato e, se necessario, a relazionarsi con i vari Gruppi di lavoro. Può essere incaricato di coordinare più attività contemporaneamente.

5.2 COLLABORATORI

I singoli collaboratori, i componenti dei Gruppi di lavoro ed i Responsabili di progetto sono soggetti esterni agli organi della Fondazione e possono essere retribuiti con contratti a termine o con convenzioni di volta in volta definiti ed approvati direttamente dal Consiglio di amministrazione su proposta dei Consiglieri Delegati.